



14109/2011
ORIGINALE

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Oggetto

Responsabilità
medica

R.G.N. 12213/2009

Cron. 14109

Rep. 4081

Ud. 19/05/2011

PU

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRANCESCO TRIFONE - Presidente -

Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI - Consigliere -

Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO - Consigliere -

Dott. PAOLO D'ALESSANDRO - Rel. Consigliere -

Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**contributo
unificato**

SENTENZA

sul ricorso 12213-2009 proposto da:

[redacted], elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA OSTIENSE 162, presso lo
studio dell'avvocato ROCCA MAGDA MARIA LIVIAM
GRAZIANA (Studio Castoro), rappresentato e difeso
dall'avvocato MASTROMAURO LUIGI giusta delega a
margine del ricorso;

2011

1383

- **ricorrente** -

contro

[redacted] considerata
domiciliata "ex lege" in ROMA, presso CANCELLERIA

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dall'avvocato MUSTI SAVINO ANTONIO giusta delega in
atti;

- *controricorrente* -

nonchè contro

SPA ;

- *intimato* -

avverso la sentenza n. 1152/2008 della CORTE
D'APPELLO di BARI, Terza Sezione Civile, emessa il
12/07/2006, depositata il 30/12/2008; R.G.N.
855/2002.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19/05/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO
D'ALESSANDRO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. COSTANTINO FUCCI che ha concluso per
rigetto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

[redacted], medico dentista, propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che, rigettando il suo gravame ed accogliendo l'appello incidentale dell'attrice, lo ha condannato al pagamento, in favore di [redacted], della complessiva somma di € 22.574,25, oltre interessi, a titolo di risarcimento del danno causato nell'applicazione di una protesi dentaria con la tecnica dell'implantologia.

La [redacted] resiste con controricorso.

Le [redacted] S.p.A., assicuratrice del sanitario, non si è costituita.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo, complesso motivo, il ricorrente lamenta plurimi vizi di motivazione.

1.1.- Premessa la congruità della motivazione, fondata sui criteri della probabilità scientifica e della logica, il primo motivo è inammissibile, sia per difetto di autosufficienza, risolvendosi in gran parte in una critica alla CTU, riportata testualmente solo in parte, sia perché comunque esso tende ad una rilettura, da parte del giudice di legittimità, del materiale probatorio esaminato dal giudice di merito, al fine di pervenire a diverse conclusioni.

2.- Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 1176, primo e secondo comma, cod. civ., assumendo che nella specie, implicando la prestazione a suo carico la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, sarebbe applicabile non la norma denunciata ma l'art. 2236 cod. civ., che prevede la responsabilità solo per dolo o colpa grave.

2.1.- Il secondo motivo è infondato.

In caso di prestazione medico-chirurgica "di routine" - come è l'impianto di una protesi dentaria, anche tenuto conto dell'anno di intervento - spetta eventualmente al medico provare, il che non risulta essere avvenuto (anzi si afferma in sentenza, a pag. 9, che "nella fattispecie è pacifico che l'intervento eseguito sulla [redacted] non presentasse particolari difficoltà"), la particolare complessità in concreto dell'intervento stesso, tanto più che è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che la diligenza del medico nell'adempimento della sua

R.G. 12213/09

prestazione professionale dev'essere valutata assumendo a parametro la condotta del debitore qualificato, ai sensi dell'art. 1176, secondo comma, cod. civ. (da ultimo, Cass. 1° febbraio 2011, n. 2334).

3.- Con il terzo motivo il ricorrente lamenta vizio di motivazione quanto all'accoglimento dell'appello incidentale della [redacted].

3.1.- Anche il terzo motivo è infondato. L'accoglimento dell'appello incidentale della [redacted], riguardante il residuo debito di costei, stimato dal Tribunale in L. 13.000.000, è adeguatamente motivato alle pagg. 16 e 17 della sentenza, in base a prove documentali, alla inattendibilità dei testi escussi ed a prevalenti criteri logici.

4.- Il ricorso va pertanto rigettato, con la condanna dell'Inchingolo al pagamento delle spese in favore della [redacted], liquidate in € 1.400,00, di cui € 1.200,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

P Q M


la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in € 1.400, di cui € 1.200 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile, il 19 maggio 2011.


Il Consigliere estensore,



Il Presidente



Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Ooo 27 GIU 2011
Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA

